

Parere n. 124 del 22/11/2007

PREC454/07

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla COMI s.r.l. e dal Comune di Stella Cilento - adeguamento funzionale e recupero di un fabbricato per centro anziani.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 20/12/2006 il Comune di Stella Cilento ha bandito l'appalto dei lavori indicati in oggetto, per un importo a base d'asta di Euro 712.000,00, categoria prevalente OG1, classifica III.

In data 22 agosto e 6 settembre 2007 sono pervenute all'Autorità le istanze di parere in oggetto con le quali l'impresa COMI s.r.l. ed il Comune di Stella Cilento hanno evidenziato le controversie insorte per il procedimento di gara di che trattasi, come di seguito rappresentato:

- l'impresa COMI s.r.l. ha contestato:
 - l'ammissione alla gara dell'associazione temporanea geom. Mario della Puca/ Insalata Elia, in quanto, a suo avviso, il certificato della camera di commercio della ditta mandante Insalata Elia non riporta l'indicazione del direttore tecnico;
 - la riammissione in gara dell'ATI Martucciello Carlo/Merola Costruzioni, in precedenza esclusa per mancanza del requisito di qualità, in quanto a parere dell'istante il possesso della certificazione di qualità è requisito soggettivo che deve essere posseduto da ciascuna impresa costituente l'associazione;
 - la mancanza in capo alla Merola Costruzioni del permanere del requisito di qualificazione SOA per tutta la durata del procedimento di gara;
- la stazione appaltante ha richiesto l'avviso dell'Autorità in merito:
 - al fatto che alcune imprese partecipanti, in associazione temporanea, non hanno indicato le rispettive quote di lavorazione assunte all'interno del raggruppamento;
 - alla necessità - tenuto conto che la procedura di gara, per successive riaperture in autotutela del verbale di apertura offerte, si è protratta dal 24/01/2007 al 13/08/2007- che la validità dell'attestazione SOA debba essere continuativa per tutta la durata della gara senza soluzione di continuità tra la scadenza della stessa ed il suo rinnovo.

Ritenuto in diritto

1. In relazione alla prima eccezione sollevata dall'impresa COMI s.r.l., si precisa che nessuna norma prevede l'obbligo, per le imprese, di comunicare alla Camera di Commercio il nominativo del proprio direttore tecnico, che viene inserito nel relativo certificato solo nel caso in cui la stessa impresa di sua iniziativa ne comunichi il nominativo alla Camera di Commercio stessa.

Per effettuare, pertanto, la verifica concernente i requisiti di ordine generale dei direttori tecnici, occorre far riferimento esclusivamente a quanto riportato nell'attestato SOA, che, nel caso di specie, individua il direttore tecnico nello stesso titolare dell'impresa individuale.

2. Per quanto riguarda il possesso del sistema di qualità, si fa presente che con determinazione n. 29/2002 l'Autorità ha chiarito che lo stesso è requisito connesso alla classifica delle attestazioni SOA possedute: per le imprese in possesso delle classifiche I e II sussiste l'esenzione dall'obbligo di possedere il requisito della qualità aziendale. In ragione di tale previsione, le stazioni appaltanti non possono chiedere alle imprese partecipanti alle gare d'appalto munite di tale classifica, quale requisito di ammissione, il possesso del requisito della qualità aziendale.

L'impresa in possesso di classifica I, ammessa a partecipare all'appalto grazie all'incremento di un quinto ex articolo 3, d.P.R. 34/2000, non è tenuta al possesso del certificato di qualità. (Cfr. deliberazione n. 55/2007)

3. In relazione alle questioni sollevate dalla Stazione appaltante, si fa presente, per quanto attiene all'indicazione, in sede di gara, delle quote di partecipazione all'appalto di una associazione temporanea di imprese, che l'Autorità con parere n. 52/2007 ha chiarito che è onere

dell'associazione indicare nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all'Amministrazione l'intendimento di costituire una associazione temporanea di imprese, le rispettive quote di partecipazione.

Detto adempimento vale anche in mancanza di un'esplicita indicazione in tal senso del bando di gara, che deve intendersi integrato dalla inderogabile previsione di cui all'articolo 37, commi 3 e 13, del d.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto attiene al permanere della validità dell'attestazione SOA per tutta la durata del procedimento di gara, si rappresenta che con deliberazione n. 234/2007 l'Autorità ha statuito che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la stessa deliberazione è stato, inoltre, chiarito che non si può attribuire alla verifica triennale un mero valore ricognitivo, in quanto la società di attestazione deve effettuare una attività istruttoria tesa ad accertare il permanere in capo al richiedente dei requisiti di qualificazione, avente efficacia costitutiva.

Inoltre, come riportato nelle determinazioni n. 6/2004 e n. 10/2004, almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione ha l'onere di stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata e qualora la verifica triennale sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Nel caso in esame, alla data di riapertura del verbale di gara (13 agosto 2007), la situazione delle imprese di seguito elencate era la seguente:

- I.ME.CO. s.r.l., scadenza validità quinquennale SOA 02/4/2007- al Casellario non risulta rilascio nuova attestazione;
- Polo Costruzioni di Poziello Raffaele, scadenza validità quinquennale SOA 12/03/2007 - al Casellario non risulta rilascio nuova attestazione;
- Datoaddio Michele, scadenza validità quinquennale SOA 14/04/2007 - al Casellario non risulta rilascio nuova attestazione,
- Mormile Maurizio, scadenza validità triennale SOA 13/06/2007 - al Casellario non risulta effettuata la verifica triennale;
- Russo s.r.l., scadenza validità quinquennale SOA 14/04/2007 - rilascio nuova attestazione 10/09/2007;
- Merola Costruzioni del geom. Angelo Merola, scadenza validità quinquennale SOA 12/06/2007 - rilascio nuova attestazione 12/07/2007.

Sulla base di quanto sopra riportato le predette imprese devono essere escluse dalla gara, in quanto prive, per tutta la durata del procedimento di gara, del requisito di qualificazione SOA.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- il nominativo del direttore tecnico dell'impresa è attestato dal certificato SOA;
- l'impresa in possesso di classifica I, ammessa a partecipare all'appalto grazie all'incremento di un quinto ex articolo 3, d.P.R. 34/2000, non è tenuta al possesso del certificato di qualità;
- è onere dell'associazione temporanea di imprese indicare in sede di gara le rispettive quote di partecipazione. Detto adempimento vale anche in mancanza di un'esplicita indicazione in tal senso del bando di gara, che deve intendersi integrato dalla inderogabile previsione di cui all'articolo 37, commi 3 e 13, del d.Lgs. n. 163/2006;
- il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.

Il Consigliere Relatore: Alfonso Maria Rossi Brigante

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 03/12/2007